TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 5304 **DEL 25/08/2023**

Rep. di struttura DD-UC1 N. 1029

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n. 221 di "Andrate" km. 0+440 - km. 0+500. Interventi per la sistemazione briglie e difese spondali sul Rio della Serra con adeguamento sezione idraulica in traversa interna del comune di Chiaverano. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante la sospensione del transito per delimitazione di area di cantiere. N.O. tecnico – Pratica n° 108962.

Premesso che:

- Il Comune di Chiaverano ha appaltato i lavori in oggetto indicati;
- Le opere sono state aggiudicate alla Ditta Neve s.r.l. con sede in Via Burolo 30, Ivrea;
- Con nota prot. n° 116059 del 23.08.2023, la Ditta Neve s.r.l. in qualità di impresa esecutrice, ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza di sospensione del transito dal Km. 0+440 al Km. 0+500 della S.P. 221 di "Andrate" per il periodo 04.09.2023 – 31.10.2023.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale mediante il divieto di transito a tutti gli utenti, lungo la S.P. n. 221 di "Andrate" nel tratto compreso tra il km. 0+440 ed il Km. 0+500 così come richiesto e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati .

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 02 geom. Giuseppe Vaccarono.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa, lungo la S.P. n. 221 di “Andrate” nel tratto compreso tra il km. 0+440 ed il km. 0+500, la regolamentazione della circolazione stradale mediante il divieto di transito a tutti gli utenti, per il periodo 04.09.2023 – 31.10.2023 con deviazione su percorsi alternativi individuati da apposita segnaletica e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.
Il Cantiere stradale dovrà essere predisposto così come previsto all’art. 31 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e negli schemi segnaletici temporanei di cantiere previsti dal D.M. 10 luglio 2002, secondo le tipologie previste.

- Committente : Comune di Chiaverano, P.zza Ombre 1, Chiaverano ;
- Ditta esecutrice : Neve s.r.l. con sede in Via Burolo 30, Ivrea;
- D.L. e C.S.E. : Ing. Davide Enrione c/o studio Endaco P.zza Lamarmora 12, Ivrea;
- R.U.P. : Arch. Sara Massè Responsabile Area Tecnica c/o Comune di Chiaverano.

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.
In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i

lavoratori e l'utenza stradale. I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il
mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonchè della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 25/08/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese per Matteo Tizzani